



Ministero della cultura

**SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA**

Roma (vedi intestazione digitale)

Class SS-PNRR [34.43.01/8.9.6/2021]

Allegati: 1

M Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
va@pec.mase.gov.it

Oggetto: **[ID_VIP: 9577] ORTA NOVA (FG), CERIGNOLA (FG):** Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Tanzanite" da realizzarsi in località "La Ficora", nei comuni di Orta Nova (FG) e Cerignola (FG).
Proponente: Pacifico Tanzanite S.r.l.

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006
Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR

c. p. c.

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Segretariato Regionale del MiC
per la Puglia
sr-pug@pec.cultura.gov.it

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
sabap-fg@pec.cultura.gov.it

Servizio II *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della DG ABAP

Servizio III *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*
della DG ABAP

Regione Puglia
Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana
Servizio autorizzazioni ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Foggia
protocollo@cert.provincia.foggia.it



Comune di Orta Nova (FG)
protocollo.ortanova@pec.it

Comune di Cerignola (FG)
protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla “*Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e, in particolare, la parte seconda e i relativi allegati;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante le “*Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”;

VISTO l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”;

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale*”;

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante “*Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208*”, registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell’11/02/2016);

VISTO l’articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*” (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali” ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” (registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 236), la cui vigenza è subordinata all’attuazione di quanto disciplinato dall’art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il “*Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare*” e il “*Ministero per i beni e*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

le attività culturali e per il turismo” sono rispettivamente ridenominati: “Ministero della Cultura” e “Ministero della Transizione ecologica”;

VISTO l’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo cui “1. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della Cultura è istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026. 2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero...”;

CONSIDERATO, pertanto, che, in attuazione di tale disposizione, il D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123, ha modificato il regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura di cui al D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, introducendo l’art. 26-ter, in base al quale (commi 1 e 2), «Fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero la Soprintendenza Speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario istituito ai sensi dell’art. 29 del decreto-legge 31 maggio del 2021, n. 77....»;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, “il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l’autorizzazione di cui all’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al “competente direttore generale del Ministero della cultura” all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come indicato dall’art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO che il succitato Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 all’art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall’applicazione dell’art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D.Lgs 152/2006;

PRESO ATTO che, in data 31/07/2021, è stata istituita con decreto dell’allora MiTE la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, prevista dall’art. 8, comma 2-bis, del Decreto legge 77/2021 convertito con Legge 108/2021, a cui compete lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano Nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) individuati nell’allegato I-bis al decreto legislativo 152/2006;

RICHIAMATO il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;



VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

VISTO, altresì, l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2023, con proiezione triennale 2023-2025, emanato con D.M. rep. n. 8 del 13 gennaio 2023;

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2024, con proiezione triennale 2024-2026, emanato con D.M. rep. n. 26 del 23 gennaio 2024;

VISTO l'art. 36, comma 2 *ter*, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti";

VISTO il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della Transizione ecologica (MiTE) assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE).

VISTO il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", pubblicato in G.U. Serie Generale n.47 del 24/02/2023, entrato in vigore il 25/02/2023;



VISTO il Decreto-Legge 10 agosto 2023, n. 105 recante “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero della tossicodipendenza, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 186 del 10/08/2023;

PRECISATO che relativamente alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, visto anche l’art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36/2023 «*Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso*», si rammenta che, a seguito dell’abrogazione del D.Lgs. n. 50/2016 a far data dal 01/07/2023, essa è attualmente prevista dall’art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall’allegato I.8;

CONSIDERATO che la **Società Pacifico Tanzanite S.r.l.**, in qualità di proponente, con nota del 02/03/2023, ha presentato istanza per l’avvio del procedimento in epigrafe, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che il **Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica**, con nota prot. n. 45712 del 27/03/2023, ha comunicato, al proponente ed alle Amministrazioni competenti, la procedibilità dell’istanza di VIA nonché il responsabile del procedimento e l’avvenuta pubblicazione della relativa documentazione sulla piattaforma *web* del medesimo Ministero, all’indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9656/14189>;

PRESO ATTO che il progetto rientra nella tipologia elencata nell’Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, al punto 2, denominata “impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW (fattispecie aggiunta dall’art. 31, comma 6, della legge n. 108 del 2021)”;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Speciale per il PNRR del Ministero della Cultura**, con nota prot. n. 4817 del 31/03/2023 e successiva nota di sollecito, prot. n. 18462 del 24/08/2023, ha richiesto alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente di esprimere il proprio parere endoprocedimentale e ai Servizi II e III della medesima DG ABAP di trasmettere il proprio contributo istruttorio, tenendo conto di tutta la documentazione prodotta dalla Società;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**, con nota prot. n. 11222 del 17/10/2023, ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale sfavorevole alla realizzazione dell’impianto in valutazione;

CONSIDERATO che il **Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico** e il **Servizio III Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della DG ABAP**, rispettivamente con nota prot. n. 25562 del 02/11/2023 e nota prot. n. 10069 del 02/04/2024, hanno inviato i contributi istruttori, confermando, per quanto di competenza, il parere non favorevole espresso dalla Soprintendenza ABAP;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

CONSIDERATO che la Società proponente, con nota acquisita agli atti di questa SS PNRR con prot. n. 326 del 04/01/2024, facendo seguito a quanto rappresentato dal MASE nella suddetta nota del 27/03/2023, ha trasmesso documentazione integrativa, come di seguito elencato:

1. *PR_20 - Individuazione di superfici e aree idonee.pdf*

Rispondente alla richiesta di: «Indicare se l'area di progetto ricade in una o più delle aree indicate al comma 8 dell'art. 20 del D.L 199/2021 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili»;

2. *A.14_I7OEY71_MYTERNA.pdf*


Rispondente alla richiesta di fornire: «Numero del codice pratica MYTERNA assegnato alla soluzione di connessione alla RTN fornita da Terna S.p.A».

PREMESSO che il progetto di cui trattasi prevede la realizzazione e la messa in esercizio di un impianto agrivoltaico di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e produzioni agricole, per una **potenza pari a 32,53 MW**, nei comuni di Orta Nova (FG) e Cerignola (FG).

Globalmente l'impianto agrivoltaico ricopre una superficie di circa **46 ha**, ed è suddiviso in 4 sottocampi (**lotto 1, lotto 2, lotto 3, lotto 4**).

I tracker di progetto hanno un'altezza pari a 3,26 m (h_{massima} 5,36 m). L'impianto fotovoltaico sarà costituito da **55614 moduli** e si prevede di utilizzare 12 inverter centralizzati da 2660kVA.

Il cavidotto di collegamento tra l'impianto agrivoltaico e la sottostazione elettrica si estende per **circa 6,8 km**.



Stralcio layout di progetto (cfr. elaborato PR_01)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

RITENUTO di condividere e fare propri i contributi suindicati della competente Soprintendenza ABAP e del Servizio II e III della Direzione Generale ABAP, **si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza Speciale.**

Per quanto attiene al quadro programmatico della Regione Puglia:

VISTA la Determinazione Dirigenziale Regione Puglia n. 162 del 06 giugno 2014 che integra la Delibera della Regione Puglia n. 2122 del 23 ottobre 2012, "Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio";

CONSIDERATO che la **Regione Puglia è dotata del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)** approvato con Delibera di Giunta regionale n. 176 del 16/02/2015 e pubblicato sul BurP n. 40 del 23/03/2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e che il "PPTR persegue, in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico auto-sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità", e che in particolare:

- le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA, ovunque siano essi localizzati, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso (Indirizzi e Direttive) di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito (cfr. elaborato 5 del PPTR). Ai sensi dell'art.89 co. 1 lett. b2) delle NTA del PPTR, sono considerati "interventi di rilevante trasformazione" ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA;

In particolare, l'intero impianto in esame si colloca all'interno dell'ambito:

- *Tavoliere* (scheda d'ambito 3 del PPTR Puglia) figura territoriale *Il mosaico di Cerignola*

Inoltre, nell'area vasta di indagine (3km) ricade anche una piccola porzione della figura territoriale *La piana foggia della riforma*.


Di seguito si evidenziano le componenti individuate dal PPTR Puglia, le quali ricomprendono beni paesaggistici (BP) e ulteriori contesti paesaggistici (UCP), ricadenti nell'area vasta di indagine (AVI) pari a 3 km, al fine di rendere evidenti le interferenze dirette e indirette, nonché i potenziali impatti che la realizzazione del progetto in esame potrebbe avere su tali componenti:



Con riferimento ai **BENI PAESAGGISTICI E ARCHITETTONICI:**

Componenti idrologiche

- BP *Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche*
 - **Canale Marana Ficora**, R.D. n. 6441 del 20/12/1914, in G.U. n. 93 del 13/04/1915, **interferenza diretta con il campo agrivoltaico (lotto 1 e lotto 2) e un breve tratto del cavidotto di connessione interna;**
 - **Marana Castello**, R.D. n. 6441 del 20/12/1914, in G.U. n. 93 del 13/04/1915, **interferenza diretta con il campo agrivoltaico (lotto 2, lotto 3 e lotto 4) e un breve tratto del cavidotto di connessione interna;**
 - **Torrente Carapelle e Calaggio**, R.D. n. 6441 del 20/12/1914, in G.U. n. 93 del 13/04/1915;




Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR (*buffer* di 3 km)

Componenti botanico-vegetazionali

- UCP *Formazioni arbustive in evoluzione naturale*, **interferenza diretta con il cavidotto di progetto;**



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it



Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR (*buffer* di 3 km)

Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

Si segnala, seppur fuori dall'area vasta di indagine:

- UCP *Siti di rilevanza naturalistica*
 - *Paludi presso il Golfo di Manfredonia*, distante circa 7,0 km dal campo agrivoltaico (lotto 4) e 2,8 km dalla SE

Componenti culturali e insediative

- UCP *Testimonianze della stratificazione insediativa* e UCP *Area di rispetto delle componenti culturali e insediative*
 - *Posta Crusta dell'Abruzzese*, **distante circa 170 m dal lotto 4, interferenza diretta con il cavidotto di connessione alla SE;**
 - *Masseria Tramezzo*, **distante circa 300 m dal lotto 1;**
 - *Posta della Ficora*, **distante circa 670 m dal lotto 2;**
 - *Posta Crusta di Casillo*, **distante circa 800 m dal lotto 4;**
 - *Masseria la Ficora del Duca*, distante circa 1,4 km dal lotto 2;
 - *Posta Bonassisa*, distante circa 1,7 km dal lotto 1;
 - *Posta Bonassisa*, distante circa 2,8 km dal lotto 1;
 - *Posta Bonassisella*, distante circa 2,8 km dal lotto 1;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Inoltre, nell'area buffer sono presenti: *Posta di Acquarola*, distante circa 175 m dal cavidotto di connessione alla SE; *Posta Rossa*, distante circa 650 m dal cavidotto di connessione alla SE; *Masseria Acquarulo di Grillo*; *Masseria Posta Crusta*; *Salice*; *Masseria Parcone*;



Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR (*buffer* di 3 km)


Con riferimento ai **BENI ARCHEOLOGICI**:

Componenti culturali e insediative

- UCP *Testimonianze della stratificazione insediativa - Tratturi*
 - *Regio Tratturello Orta Tressanti*
 - *Tratturello La Ficora*
 - *Regio Tratturello Salpitello di Tonti Trinitapoli;*
 - *Regio Tratturello Foggia Trassanti Barletta;*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it



Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR (*buffer* di 3 km)

CONSIDERATO che, come visibile dall'immagine sottoriportata, seppur all'interno dell'area vasta di indagine non siano presenti aree di interesse archeologico, nelle immediate vicinanze del territorio coinvolto dall'impianto in esame si rileva la presenza di:

- BP *Zone di interesse archeologico*
- UCP *Testimonianze della stratificazione insediativa – zone di interesse archeologico*

CONSIDERATO, inoltre, quanto espresso dalla Soprintendenza ABAP territorialmente competente nel proprio parere endoprocedimentale:

*«Per quanto attiene gli **aspetti archeologici**, si precisa in primo luogo che la totalità delle aree interessate dalle opere in progetto (impianto agrovoltaiico, cavidotto e infrastrutture connesse) non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato D. Lgs. 42/2004.*

In base ai dati presentati nella Carta del rischio archeologico, la Scrivente rileva perplessità sull'intervento in oggetto che presenta un rilevante impatto sui beni archeologici dell'area, in quanto l'opera in progetto si inserisce in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica sia perché collocata tra importanti assi viari di epoca romana, noti in letteratura, sia per la presenza di insediamenti preistorici vicini soprattutto alle opere di connessione. Si segnalano in particolare i villaggi neolitici contigui al cavidotto di Mass. Acquarulo di Bruno, di Mass. Palmieri, Podere 191 e Mass. Paletta, che solitamente hanno una estensione molto più vasta rispetto alle poche tracce visibili dalle foto aeree.

Si segnala, come riportato nella Relazione Archeologica, la stretta contiguità di tracce di viabilità antica note in letteratura da fotointerpretazione con l'Area 1 dell'impianto FV a nord e con le Aree 2, 3 e 4, relative a viabilità principale e secondaria che collegava Herdonia a Salapia. Una probabile



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

interferenza diretta con l'Area n. 2 potrebbe essere rappresentata da una anomalia lineare con andamento NNO/SSE visibile nell'angolo ovest da ortofoto I.G.M. anno 2000, di probabile formazione antropica.



Il tracciato del cavidotto di connessione presenta inoltre interferenze dirette con le opere di connessione, una serie di antichi tracciati stradali tutti ricadenti nei limiti comunali di Cerignola in località Tramezzo, Posta Crusta degli Abruzzesi, C.no Clemente, Podere 191 e, non indicata nella valutazione del rischio archeologico, in località Cafiero, relativa ad una viabilità secondaria di età daunia e romana proveniente da Salapia con direzione sud, ricostruita da fotointerpretazione.

Per quanto sopra considerato ed esposto, la costruzione del parco agrolvoltaico in oggetto, risulta pregiudizievole alla conservazione del palinsesto archeologico, dal momento che la realizzazione delle diverse tipologie di opere lo altererebbe significativamente sia pur conservato in subsidenza».

RICHIAMATO, inoltre, quanto precisato dal Servizio II della DG ABAP nel proprio contributo istruttorio, nel concordare con il parere negativo espresso dalla Soprintendenza ABAP:

«nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi della normativa vigente, a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio, esso rimane comunque soggetto alle disposizioni in materia. Pertanto, in caso di superamento del presente parere negativo, potrà comunque essere attivata la procedura di cui all'art. 41, c. 4 e allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023».

IMPATTI CUMULATIVI

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli impatti cumulativi, la competente Soprintendenza ABAP ha espresso quanto di seguito riportato:

«La Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia 6 giugno 2014 n.162 “D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012 – Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale -



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio”, stabilisce che per il fotovoltaico “la valutazione degli impatti visivi cumulativi presuppone l’individuazione di una zona di visibilità teorica definita come l’area in cui il nuovo impianto può essere teoricamente visto e dunque l’area all’interno della quale le analisi andranno ulteriormente specificate. Si può assumere preliminarmente un’area definita da un raggio di almeno 3 km dall’impianto proposto”.

All’interno delle zone di visibilità teoriche, definite come buffer di 3 km intorno alle aree di progetto, dalla consultazione degli elaborati di progetto, risultano presenti:

- *n. 1 impianto fotovoltaico realizzato;*
- *n. 12 impianti eolici autorizzati»;*

CONSIDERATO quanto espresso dalla Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, nel proprio parere endoprocedimentale, prot. n. prot. n. 11222 del 17/10/2023:

«gli impianti FER ammissibili all’interno delle componenti interferenti con l’intervento, riportati nelle Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile (Elaborato 4.4.1. parte seconda), sono:

- *per i BP - Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150m) “Impianti fotovoltaici realizzati su edifici e aventi entrambe le seguenti caratteristiche:*

a) I moduli fotovoltaici collocati sugli edifici;

b) la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell’impianto non superiore a quella del tetto dell’edificio sul quale i moduli sono collocati.

Gli impianti possono essere realizzati con sviluppo di opere di connessione esterna”

- *per gli UCP – Formazioni arbustive in evoluzione naturale, “Impianti fotovoltaici realizzati su edifici e aventi entrambe le seguenti caratteristiche:*

a) aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con stessa inclinazione e stesso orientamento della falda, i cui comportamenti non modifichino sagoma degli edifici stessi e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati;

b) realizzati su tetti piani con altezza massima dei moduli rispetto al piano che non superi i 30cm e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui non sono realizzati.

c) realizzati sui tetti piani dotati di balaustra con altezza massima dei moduli che non superi l’altezza della balaustra esistente e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati.

Gli impianti possono essere realizzati senza sviluppo di opere di connessione esterna: l’energia prodotta dall’impianto di produzione da fonti rinnovabili viene immessa nella rete di distribuzione attraverso le opere adibite ad una fornitura passiva già



esistente in loco ed intestata al proponente, senza necessità di realizzare ulteriori elettrodotti, cabine di trasformazione, ecc--”

- *per gli UCP - **Testimonianze della Stratificazione Insediativa e UCP – area di rispetto delle componenti culturali e insediative**, “Impianti fotovoltaici realizzati su edifici e aventi entrambe le seguenti caratteristiche:*

a) aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con stessa inclinazione e stesso orientamento della falda, i cui comportamenti non modifichino sagoma degli edifici stessi e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati;

b) realizzati su tetti piani con altezza massima dei moduli rispetto al piano che non superi i 30cm e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui non sono realizzati.

c) realizzati sui tetti piani dotati di balaustra con altezza massima dei moduli che non superi l'altezza della balaustra esistente e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati.

Gli impianti possono essere realizzati senza sviluppo di opere di connessione esterna

NTA del PPTR

*Ai sensi dell'art. 46 comma 2 lett.a4) “Prescrizioni per “Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche”, **non sono ammissibili** piani, progetti e interventi che comportano:*

a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, ad eccezione di quelle strettamente legate alla tutela del corso d'acqua e alla sua funzionalità ecologica;

a2) escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi negli invasi e negli alvei di piena;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a4) realizzazione di recinzioni che riducano l'accessibilità del corso d'acqua e la possibilità di spostamento della fauna, nonché trasformazioni del suolo che comportino l'aumento della superficie impermeabile;

a5) rimozione della vegetazione arborea od arbustiva con esclusione degli interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e l'integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

a6) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;

a7) sversamento dei reflui non trattati a norma di legge, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, fatta eccezione per quanto previsto nel comma 3;



a8) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile.

Ai sensi dell'art. 66 comma 2 "Misure di salvaguardia e di utilizzazione per "Formazioni arbustive in evoluzione naturale", **non sono ammissibili** piani, progetti e interventi che comportano:

a1) rimozione della vegetazione erbacea, arborea od arbustiva naturale, fatte salve le attività agro-silvopastorali e la rimozione di specie alloctone invasive;

a2) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica;

a3) dissodamento e macinazione delle pietre nelle aree a pascolo naturale;

a4) conversione delle superfici a vegetazione naturale in nuove colture agricole e altri usi;

a5) nuovi manufatti edilizi a carattere non agricolo;

a6) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a7) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;

a8) nuove attività estrattive e ampliamenti, fatta eccezione per attività estrattive connesse con il reperimento di materiali di difficile reperibilità (come definiti dal P.R.A.E.).

Ai sensi dell'art.82, comma 2, "Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative" **non sono ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico-culturali;

a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;



a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;

a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

a8) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto)»;

CONSIDERATO, infine, quanto concluso dalla Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia **nell'esprimere il proprio parere negativo alla realizzazione dell'impianto in valutazione:**

*«Date le dimensioni dell'impianto e tenuto conto della presenza degli altri impianti esistenti e di ulteriori autorizzati, il progetto non risulta essere in linea con le strategie di sviluppo indicate dal PPTR per gli impianti FV di medie-grandi dimensioni. Come riportato nelle "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile", citate in precedenza, il PPTR individua soluzioni alternative e siti potenziali per l'installazione di impianti fotovoltaici al fine di salvaguardare il territorio regionale. Si rammenta che, come indicato nelle schede d'ambito del PPTR, "i paesaggi della pianura del tavoliere risentono del dissennato consumo di suolo che caratterizza il territorio meridionale" ed uno degli elementi di criticità "è legato alla possibile disseminazione nelle campagne di impianti di produzione di energia solare". **I terreni individuati per l'installazione dell'impianto di progetto sono a vocazione agricola** e rientrano nell'ambito del progetto territoriale del "Patto città-campagna" in qualità di elemento di progetto denominato "Campagna profonda" (La campagna profonda è quella delle grandi openess dello spazio rurale lontano dalle città, coltivato a seminativo nel Tavoliere della Capitanata o del Subappennino Dauno, o piantata ad uliveti del Nord barese o dei boschi di ulivo del Salento). Le aree oggetto di parere, da un punto di vista strategico, concorrerebbero al perseguimento dei seguenti obiettivi:*

- *Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici;*
- *Salvaguardare gli spazi rurali e le attività agricole.*

Le azioni da intraprendere per raggiungere tali obiettivi, indicate nell'elaborato del PPTR 4.2 Cinque progetti territoriali per il paesaggio regionale, riguardano principalmente il sostegno alla multifunzionalità delle aree agricole attraverso "la territorializzazione degli incentivi della PAC e del PSR per la valorizzazione del paesaggio agrario e per trovare sinergie e rafforzamento tra



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

politiche rurali e politiche di settore (rischio idrogeologico e conservazione della riserva idrica, energie rinnovabili, etc.) sui temi della salvaguardia ambientale e delle risorse rinnovabili (conservazione della biodiversità, reti ecologiche e connettività ambientale, etc.”).

Nell’ambito del Progetto territoriale **“La rete ecologica regionale”** del PPTR, le aree di progetto rientrano tra le **unità ecosistemiche strutturali**, come unità coltivate, oliveti, vigneti e frutteti, della **Rete Ecologica Polivalente (REP)**, facente parte delle categorie ecosistemiche fondamentali, rappresentative del gradiente naturale-antropizzato, che nella loro articolazione producono gli eco-mosaici del territorio regionale e sovra regionale. Le disposizioni normative e le indicazioni progettuali relative agli elementi della REP menzionati prevedono la massima la non trasformabilità degli elementi naturali presenti e la loro riconnessione.

Considerato lo stato attuale dei luoghi, si ritiene che gli interventi progettati, riconducibili alla realizzazione di un parco fotovoltaico e relative opere ed infrastrutture, quali cavidotti interrati, cabine di sezionamento, sottostazioni di trasformazione, locali di servizio e recinzione, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le norme di tutela del PPTR. Sebbene tra i fattori di rischio della figura territoriale “Il mosaico di Cerignola” non sia inclusa la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, comunque si rileva come fattore di rischio “il ricorso a pratiche agricole impattanti, sia dal punto di vista ecologico che percettivo (utilizzo di tendoni)”, pertanto anche l’installazione di un impianto fotovoltaico di grande estensione comporta un impatto ecologico e percettivo altrettanto importante e persistente di quello delle coltivazioni a tendone.

Inoltre, tale impianto non soddisfa i criteri prioritari enunciati nel quadro strategico del PPTR in merito all’esigenza di limitare gli effetti negativi dovuti al consumo di suolo. In tal senso, desta particolare perplessità l’ubicazione dei campi fotovoltaici in posizione interferente rispetto a Canale marana Ficora e a Marana Castello, classificati come BP - Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150m) del PPTR.

L’impianto di progetto, specialmente dalle strade presenti nelle immediate vicinanze dei campi fotovoltaici, andrebbe ad impattare sugli aspetti percettivi caratterizzanti la figura territoriale del Mosaico di Cerignola. Tra le azioni previste dal PPTR per la riproducibilità delle invarianti strutturali del Mosaico di Cerignola figurano infatti: l’incentivazione delle colture viticole di qualità, la disincentivazione delle pratiche agricole intensive e impattanti e la salvaguardia del mosaico agrario. **L’impianto di progetto, articolato in quattro aree, contribuirebbe, pertanto, al processo di semplificazione delle trame e dei mosaici agrari della Piana di Cerignola»;**

RITENUTO, di dover al riguardo ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza Speciale, le seguenti puntualizzazioni:

- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, in proposito, definisce l’effetto di “irradiamento” dei beni paesaggistici presenti in un’area “quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla



sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo”, ovvero dai beni culturali e paesaggistici presenti nell’area”;

- nel procedimento di VIA la valutazione di questo Ufficio, insieme a quella della Soprintendenza ABAP competente, si estende a considerare l’intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell’accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall’art. 131 del D. Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici;
- tale tipo di valutazione è ribadita dal D.Lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;
- secondo l’art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio *“La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime”;*
- nell’area vasta di riferimento dell’intervento in esame sono presenti numerosi beni culturali e paesaggistici, rappresentativi di specifici contesti paesaggistici che, nell’insieme, costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile;

RITENUTO utile sottolineare come la più recente Proposta del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e Clima richiama, ancora, la necessità di prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che *“la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili.* (cfr. Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, a cura di MISE, MATTM E MIT)”;

CONSIDERATO, inoltre, che dal Rapporto Statistico “Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2020”, emerge che la Puglia è tra le regioni con la più alta percentuale di impianti sul territorio nazionale (19,2%). Nelle Regioni dell’Italia settentrionale (quali Lombardia, Veneto e Piemonte), dove la richiesta di approvvigionamento energetico è di gran lunga superiore, la diffusione di tali impianti risulta invece assai più modesta.

CONSIDERATO altresì il “Monitoraggio dei target nazionali e regionali – Burden sharing”, elaborato nell’ambito dell’attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 Dlgs n. 28/2011, pubblicato a marzo 2022, rivela come la Regione Puglia risulti **tra le ultime regioni** in Italia per consumo di energia da fonti rinnovabili;

CONSIDERATO che il documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema dell'inserimento sul territorio *«per tutte le tecnologie, considerata la progressiva saturazione dei siti e vista anche la maturità raggiunta dalle Regioni nell'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti, andrà sperimentata la possibilità di individuare le “aree idonee” alla realizzazione degli stessi»* presupponendo, quindi, la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti FER;

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

CONSIDERATO che in tale Atto di indirizzo all'interno della Priorità I: Tutela e sicurezza del patrimonio culturale si prevede che «la tutela del paesaggio» debba includere «la tutela e la valorizzazione degli elementi caratteristici del paesaggio rurale, anche al fine dell'attuazione delle corrispondenti misure del PNRR»;

VISTO, altresì, l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2023, con proiezione triennale 2023-2025, emanato con D.M. rep. n. 8 del 13 gennaio 2023;

CONSIDERATO che tale Atto (DM rep. n. 8 del 13/01/2023) individua gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell'attività del Ministero della cultura (MIC) nell'anno 2023, con proiezione triennale 2023 - 2025, ed è destinato a tutti gli uffici del MIC i quali, tramite la pianificazione strategico-operativa, debbono tradurre in azioni concrete gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza;

CONSIDERATO che nello stesso all'interno delle Premesse si legge: «Quanto alla tutela e, in particolare, alla pianificazione paesaggistica, si cercherà di coniugare la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con la preservazione del paesaggio, completando altresì la pianificazione paesaggistica nelle regioni ove essa è ancora mancante» e, ancora, nel paragrafo 3.5 *Tutela del Paesaggio* «In materia paesaggistica, sarà ritenuto necessario trovare un punto di equilibrio fra la tutela del paesaggio e la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili»;

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2024, con proiezione triennale 2024-2026, emanato con D.M. rep. n. 26 del 23 gennaio 2024;

CONSIDERATO che tale Atto (DM rep. n. 26 del 23/01/2024) individua gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell'attività del Ministero della cultura (MIC) nell'anno 2024, con proiezione triennale 2024 - 2026, ed è destinato a tutti gli uffici del MIC i quali, tramite la pianificazione strategico-operativa, debbono tradurre in azioni concrete gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza;



CONSIDERATO che anche in questo atto si ribadisce che: «*In materia di tutela paesaggistica si cercherà di coniugare la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con la preservazione del paesaggio, completando altresì la pianificazione paesaggistica nelle regioni ove essa è ancora mancante*»

EVIDENZIATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale;

TENUTO CONTO delle valutazioni espresse dalla Soprintendenza ABAP territorialmente competente, condivise, per quanto di competenza, anche dai Servizi II e III della Direzione Generale ABAP;

QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE

VISTA ed ESAMINATA tutta la documentazione presentata;

RICHIAMATO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-*bis* della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006;

RITENUTO che, sebbene l'impianto ricada in area ritenuta idonea ai sensi del comma 8 dell'art. 20 del D.L 199/2021 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili», dagli esiti delle valutazioni formulate dalla Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e dai Servizi II e III della DG ABAP, che qui si condividono, emergono forti criticità per i potenziali impatti che lo stesso potrebbe arrecare al patrimonio culturale e paesaggistico;

ESPRIME PARERE TECNICO ISTRUTTORIO NEGATIVO

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, dalla Società Pacifico Tanzanite S.r.l. per l'impianto «*agrivoltaico denominato "Tanzanite" da realizzarsi in località "La Ficora", nei comuni di Orta Nova (FG) e Cerignola (FG)*».

Supporto Ales S.p.A.
arch. Ilaria Martella

Il funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Serena Bisogno

Serena Bisogno

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP

dott. Massimo Castaldi



massimo castaldi
MINISTERO DELLA
CULTURA
10.05.2024 10:59:08
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE

per il PNRR

dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it